

REPERTORIO N. 74027
RACCOLTA N. 25830

CONVENZIONE EDILIZIA
PIANO DI RECUPERO da stipularsi ai sensi degli articoli
41 bis et 43 Legge Regionale n. 56 del 5/12/77 e s.m.i.
E CESSIONE GRATUITA DI AREA

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre in Rivoli nel mio studio, sito in corso Susa n. 33. Avanti me Dottor SINDONA Sergio, Notaio in Rivoli, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, alla presenza dei testimoni signori:

Scarpino Daniela, nata a Rivoli il giorno 8 febbraio 1985, residente a Rivoli, via Tenda n. 14 e

Ruinato Francesca, nata a Torino il 9 giugno 1983, residente a Rivoli, via Rivara n. 12,

testimoni richiesti, noti ed idonei

sono personalmente comparsi i signori:

MARGAIRA CRISTINA, nata a Torino il 26 giugno 1967, domiciliata per la carica in Chiusa di San Michele (TO), piazza Bauchiero n. 2, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Chiusa di San Michele (TO) codice fiscale e partita IVA 01734110016 con pieni poteri di firma per il presente atto in forza della decreto sindacale n. 5 del 30 dicembre 2011, che in copia conforme all'originale, rilasciata dal Comune di Chiusa di San Michele in data 30 marzo 2012, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai componenti ed in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 marzo 2010, divenuta esecutiva il 26 marzo 2010 che, unitamente allo schema di convenzione e alla Deliberazione della Giunta Comunale per la proroga della stipula della presente convenzione, numero 39 del 13 giugno 2012 che, in copie conformi all'originale, si allegano al presente atto, rispettivamente sotto la lettera "B" et "C" nonchè precedenti in data 2 maggio 2011 n. 34, 14 settembre 2011 n. 69 et 10 ottobre 2012 n. 72, che anch'esse in copia autentica sotto la sigla "C1", "C2" et "C3" il tutto, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai componenti;


- GENZINI GIOVANNI, nato a Castellammare di Stabia (NA) il giorno 7 giugno 1969, residente in Sant'Antonino di Susa (TO), via Rocciamelone n. 21, Codice Fiscale GNZ GNN 69H07 C129R, quale titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, con sede in Sant'Antonino di Susa, via Rocciamelone n. 21, annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese di Torino al numero e codice fiscale: GNZ GNN 69H07 C129R, Albo Imprese Artigiane n. 301072.

Detti componententi, delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, come sopra comparsi e rappresentate, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presenta atto, al quale

PREMETTONO

1) che il Comune di Chiusa di San Michele è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 63-6415 del 27 maggio 1991, Pubbl. BUR n. 28 in data 10 luglio 1991 e successive varianti;

Dott. Sindona Sergio
Notaio in Rivoli
C.so Susa 33 - 10098
Tel. e fax 011.958.94.40




REGISTRATO a RIVOLI


il 21 gennaio 2013

al n. 383

serie AT

con € 168,00





2) che l'area interessata dal presente Piano di Recupero (P. di R.) è classificata come Zona urbanistica "Bs2" dal sopracitato P.R.G.C. con le destinazioni d'uso ammesse di cui alle norme di attuazione;

3) che il progetto di Piano di Recupero è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 9 marzo 2010;

4) che il progetto di Piano di Recupero si inquadra nelle previsioni urbanistiche vigenti del Comune di Chiusa di San Michele ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) che per il recupero ad uso residenziale degli edifici e delle aree di cui trattasi, il progetto di Piano di Recupero è stato predisposto a firma dell'arch. Beppe Delpiano c.f. DLP GPP 35C25 L219L con studio in Torino, Corso San Maurizio n. 52 (P.IVA 09282470013), secondo i disposti degli art. 39, 43, 45 della Legge Regionale 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni ed è costituito dai seguenti elaborati grafici:

-TAV. 01 - Planimetrie e calcoli;

-TAV. 02 - Rilievo e calcoli volumetrici esistente;

-TAV. 03 - Piante e volumetria in progetto -TAV. 04 - Sezioni e prospetti in progetto;

-TAV. 05 - Documentazione fotografica;

-STUDIO GEOLOGICO-TECNICO a firma del Dott. Geol. Denise Franchino;

6) che i sopra indicati elaborati sono depositati in originale nell'archivio comunale che ne cura la custodia e ne garantisce per legge la presa visione ed il rilascio di copie;

7) che il sopraindicato intervenuto proprietario recuperante dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

8) che il signor. Giovanni GENZINI è proprietario dell'area indicata nella tavola 01 degli elaborati tecnici di progetto ed individuati al Catasto Terreni del Comune di Chiusa di San Michele, come segue:

- Foglio 2, mappale numero 346, Ente Urbano, di are 04 e centiare 40, senza redditi;

- Foglio 2, mappale numero 165, vigneto, classe U, di centiare 86, Redditi Dominicale Euro 0,38 ed Agrario Euro 0,40;

- Foglio 2, mappale numero 788, Ente Urbano di are 01 e centiare 67, senza redditi;

- Foglio 2, mappale numero 789, Ente Urbano di centiare 28, senza redditi; e meglio precisati nel seguito, per una superficie totale pari a complessivi mq. 781,76 (settecentottantuno virgola settantasei), compresi in zona "Bs2" del vigente P.R.G.C., pervenuti in forza di atto di acquisto fattone con atto a rogito Notaio Angelo Chianale in data 21 ottobre 2005, Repertorio n. 41768/17077, registrato a Torino I Ufficio delle Entrate di Torino il 16 novembre 2005 al n. 20792/1T ed atto a mio rogito in data 7 febbraio 2012, Repertorio n. 73197/25176, registrato a Rivoli il 9 febbraio 2012 al numero 859;

9) che sull'area interessata gravano vincoli di natura sismica e sono già stati acquisiti i prescritti pareri preventivi.

VISTI

- La domanda di autorizzazione al Piano di Recupero con i relativi alle-



gati, presentata al protocollo comunale al n. 0055 del 9 gennaio 2009 e iscritta al Registro delle Pratiche edilizie al n. 01/2009;

- Lo studio geologico-tecnico a firma del Dott. Geol. Denise Franchino in data 18 giugno 2009, prot. 2411 allegato all'istanza;
- Il parere espresso dal Responsabile del Procedimento in data 15 giugno 2009;
- Il parere favorevole formulato dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del 28 gennaio 2009;
- Il parere preventivo rilasciato dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Opere Pubbliche in data 12 ottobre 2009 Prot. 74769 ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e della D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003, secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 19/85 e relativa D.G.R. n. 2-19274 dell' 8 marzo 1988 e della Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27 aprile 2004;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, alla presenza dei testimoni, si stipula e si conviene quanto segue

Art.1) – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto il recupero ad uso residenziale a mezzo di Piano di Recupero, dei fabbricati esistenti e relative aree di proprietà, siti nel Comune di Chiusa di San Michele (come descritto nelle tavole di disegno ed allegate al Piano) censiti al Catasto Terreni al Foglio 2 del Comune di Chiusa di San Michele, mappali nn. 165-346-788-789, di complessivi mq. 781,76 (settecentoottantuno virgola settantasei), secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale e ricordate in premessa.

Art.2) - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO DI RECUPERO

La realizzazione del P.d.R., relativamente al terreno e agli edifici siti nel Comune di Chiusa di San Michele e descritti negli elaborati grafici di progetto, avverrà entro il termine di validità del Piano di Recupero e cioè 10 (dieci) anni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente Piano di Recupero.

Il Permesso di Costruire dovrà essere richiesto al Comune entro un anno dalla stipula della presente convenzione.

Il Comune, a seguito di richiesta da parte del recuperante, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.

Il P.d.R. sarà realizzato in conformità agli articoli delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), nonché secondo gli elaborati del P.d.R. stesso, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e sono stati redatti in conformità alle prescrizioni del P.R.G.C..

Fatta salva l'attuazione del P.d.R., lo stesso non dovrà pregiudicare in alcun modo eventuali diritti dei terzi di qualsiasi natura. Nel caso di modifiche sostanziali dovrà essere nuovamente approvato il progetto di P.d.R..


Art.3) UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE E FABBRICATI

Il Piano prevede il recupero degli edifici esistenti, secondo le destinazioni e gli interventi di individuati alle tavole di progetto qui sintetizzate:

TABELLA DELLE VOLUMETRIE ESISTENTI

Tot. mc. (volume residenziale esistente) 969,286 (novecentosessantanove virgola duecentoottantasei);

Tot. mc. (volume non residenziale esistente) 695,712 (seicentonovantacin-



que virgola settecentododici);

Tot. mc. (volume totale esistente) 1665,00 (millesecientosessantacinque virgola zero);

TABELLA DELLE VOLUMETRIE IN PROGETTO

Tot. mc. (volume residenziale totale) 1426,719 (millequattrocentoventisei virgola settecentodiciannove);

Tot. mc. (volume commerciale) 213,130 (duecentotredici virgola centotrenta);

In Totale: 1639,849 (millesecientotrentanove virgola ottocentoquarantanove).

Le caratteristiche distributive definitive, gli interventi di recupero strutturali e tecnologici e tutti gli altri elementi relativi al progetto definitivo saranno definiti dai proprietari dopo l'approvazione del presente Piano di Recupero all'atto della presentazione della domanda del Permesso di Costruire.

Art. 4) DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

In applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di non retroattività della disciplina urbanistica, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano di Recupero e da cedere al Comune, sono così quantificate:

Volumetria residenziale mc. 1424,749

Superficie residenziale da dismettere mc. $1424,749/120 \text{ mc/ab} \times 25 \text{ abitanti} = \text{mq. } 296,82$

Superficie commerciale in progetto: mq. 71,04

Superficie commerciale da dismettere: $\text{mq. } 71,04 \times 0,80 = \text{mq. } 56,83$ (c.3 art. 21 L.R. 56/77 e smi)

Superficie totale dismettere $\text{Mq. } 296,82 + 56,83 = \text{mq. } 353,65$

Superficie in dismissione (parcheggi e strada) = mq. 207,06

Superficie da assoggettare ad uso pubblico = mq. 24,60 (parcheggi)

Superficie residua (da monetizzare) : $\text{mq. } 353,65 - 207,06 = \text{mq. } 146,59$


Art.5) - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD

Il recuperante cede gratuitamente, alla presenza dei testimoni, al Comune di Chiusa di San Michele, come sopra rappresentato accetta, l'area corrispondente al fronte strada su via General Cantore per una profondità di 5,00 (cinque virgola zero) metri rispetto all'allineamento stradale, per una superficie di mq. 125 (centoventicinque), da destinarsi a parcheggio pubblico ed area ecologica od altra destinazione che il Comune vorrà definire. Su tale area è previsto l'inserimento di accesso pedonale al fabbricato in progetto con rampa per disabili.

Cede inoltre gratuitamente la porzione di Via dei Cacciatori attualmente in proprietà ed arretrerà l'attuale filo della recinzione di 77 (settantasette) cm in modo da portare la larghezza della strada dagli attuali 4,23 mt ai 5,00 mt richiesti.

Detti terreni formanti un unico corpo, sono posti alle coerenze: mappali 445, 346 dello stesso Foglio, la via Cantore e via Cacciatori, salvo se altre risultano censiti all'Agenzia del Territorio, Sezione Catasto Terreni di Chiusa di San Michele, come segue:

- Foglio 2, mappale numero 788, Ente Urbano di are 01 e centiare 67, senza redditi;



mo in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

Art.7) – ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il recuperante, ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche adottate attualmente dal Comune di Chiusa di San Michele con deliberazione C.C. n. 20 del 26 giugno 1996, in conformità ai disposti regionali, si impegna, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune di Chiusa di San Michele la

somma totale di €. **5.300,90** (euro cinquemilatrecento/novanta) pari a:

mc. 213,130 x E./mc. 3,26 = E. 649,80 per la volumetria non residenziale;

mc. 1426,719 x E./mc. 3,26 = E. 4.651,10 per la volumetria residenziale;

quale contributo per le opere di urbanizzazione primaria.

In totale €. 5.300,90 (cinquemilatrecento virgola novanta)

All'atto del rilascio del Permesso di Costruire verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto, pertanto gli importi sopra riportati potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Civica.

Il pagamento di tale importo, verrà effettuato con le modalità della rateizzazione prevista dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e all'atto del rilascio del Permesso di Costruire per il recupero degli edifici sopra citati. Il proponente presterà garanzia del suddetto importo mediante fidejussione bancaria / polizza fidejussoria, di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Art.8) ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Analogamente a quanto previsto per gli oneri di urbanizzazione primaria, il recuperante ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche adottate dal Comune di Chiusa di San Michele con deliberazione C.C. n. 20 del 26 giugno 1996, in conformità ai disposti regionali, si impegna, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune di Chiusa di San Michele, la somma di Euro

5.919,86 (euro cinquemilanovecentodiciannove/ottantasei) pari a:

mc. 213,130 x E./mc. 3,61 = E. 769,40 per la volumetria non residenziale;

mc. 1426,719 x E./mc. 3,61 = E. 5150,46 per la volumetria residenziale;

quale contributo per le opere di urbanizzazione secondaria.

In totale E. 5.919,86 (cinquemilanovecentodiciannove virgola ottantasei)

All'atto del rilascio del Permesso di Costruire verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto, pertanto gli importi sopra riportati potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Civica.

Il pagamento di tale importo, verrà effettuato con le modalità della rateizzazione prevista dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e all'atto del rilascio del Permesso di Costruire per il recupero degli edifici sopra citati. Il proponente presterà garanzia del suddetto importo mediante fidejussione bancaria / polizza fidejussoria, di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Art.9) – CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà

effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

Resta inteso che tale contributo è a carico del richiedente; il permesso di costruire ed ogni determinazione al riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigenti all'atto della domanda delle concessioni stesse.

Pertanto, le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti, riferiti all'intero territorio comunale, che il Comune riterrà di adottare.

Art.10) – OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate dall'Amministrazione Comunale, mentre il progetto preliminare-definitivo-esecutivo delle opere sarà redatto nelle forme previste dalla vigente normativa sulle opere Pubbliche (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), a cura e spese del recuperante, da tecnici abilitati individuati dal recuperante e dovrà essere reso disponibile per le prescritte autorizzazioni entro **sei mesi** dalla stipula della presente convenzione. In caso di mancato rispetto del termine suddetto e salvo motivate proroghe o sospensioni, Il Comune potrà, previa diffida al recuperante, procedere alla redazione d'ufficio mediante l'affidamento di incarico a tecnici abilitati a spese del recuperante.

Le opere di cui sopra saranno realizzate in corso di esecuzione dell'intervento di recupero e dovranno essere ultimate e collaudate da parte del Comune.

Art.11) TEMPI DI ESECUZIONE – FASI TEMPORALI - INADEMPIENZE


Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione definitiva del Piano di Recupero, intesa come esecutività della relativa deliberazione (26 marzo 2010), a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.

In ogni caso, fermi restando i termini di cui al comma precedente, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di anni tre. Entro lo stesso termine il recuperante deve aver conseguito l'ottenimento del Permesso di costruire per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero ed aver iniziato i lavori.

L'efficacia del permesso di costruire, è subordinato al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.p.r. n. 380/2001 e agli oneri concessori, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire.

Il Comune dichiarerà, in danno del recuperante, la decadenza della presente convenzione nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione di quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore;
- b) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
- c) mancata erogazione, nel termine fissato dal Comune, delle fidejussioni di cui all'art. 13;
- d) mancato adempimento degli obblighi fiscali e finanziari nascenti dalla presente convenzione;
- e) mancato inserimento - da parte del proponente - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo art. 14, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano ancora stati adem-



più gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione;
f) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti ai proponenti per effetto della presente convenzione e l'incameramento da parte del Comune delle cauzioni prestate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza.

Art. 12) VARIANTI

E' consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme del piano di recupero, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purchè siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme del piano di recupero e ai criteri costruttivi previsti:

- a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di recupero, sempre nel rispetto delle distanze legali;
- b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di recupero, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e nel rispetto delle NTA del P.R.C. vigente;
- c) la formazione di percorsi privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici.

Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'art. 13, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di recupero, che tenga conto di quanto già realizzato.

Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, la proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano di recupero siano richieste e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a congruaggio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del piano di recupero.

Art. 13) AGGIORNAMENTO DI COSTI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il costo degli oneri di urbanizzazione sarà soggetto ad eventuale aggiornamento in funzione delle tariffe vigenti all'atto del rilascio del Permesso di

Costruire.

Art.14) TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Il proponente che intende procedere all'alienazione, anche parziale, dell'area ed edificio interessato è obbligato a porre a carico e a far porre a carico degli acquirenti (o degli aventi causa futuri) dell'area e/o dell'immobile, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge. Essi dovranno dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento effettuato entro 3 giorni dall'atto di trasferimento.

In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il recuperante ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili. Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dagli aventi causa ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civile. Il proponente ed i suoi successori od aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare.

Art.15) TRASCRIPTIONI E SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione (di cui una copia autentica sarà trasmessa al Comune di Chiusa di San Michele - Settore Programmazione del Territorio), comprese quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del recuperante. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943 n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Art.17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione saranno risolte da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Torino. Il lodo arbitrale sarà inappellabile e verterà anche sulle spese.

Il recuperante dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione legale nei Registri Immobiliari, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione.

Art.18) RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al D.P.R. n. 380/2001 ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto, quale ho letto ai comparenti, alla presenza dei testimoni, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, ed in conferma con i testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore diciannove e minuti dieci.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, quest'atto occupa diciannove facciate e parte della ventesima di cinque fogli soggetti a bollo.

In Originale Firmato:

CRISTINA MARGAIRA
GENZINI GIOVANNI
DANIELA SCARPINO
RUINATO FRANCESCA

